

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del **Codice della navigazione** (Navigazione marittima).

Vigente al: 17-3-2017

CAPO VI

Degli ormeggiatori

Art. 208.

(Registro degli ormeggiatori)

Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto.

Per ottenere l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dai capo del compartimento;
- 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
- 5) buona condotta morale e civile;
- 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino;
- 7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.

Contro le risultanze della visita, sanitaria di cui al n. 3, del precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai comuni secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.

Il comandante del porto puo' limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.

Art. 209.

(Disciplina del servizio di ormeggio)

Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto.

Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.

Art. 210.

(Mezzi nautici degli ormeggiatori)

Il comandante del porto determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli ormeggiatori.

Le imbarcazioni degli ormeggiatori devono portare scritta sulla

prua e sulla poppa la parola "ormeggiatore" e tenere alzato un pennello bianco con eguale scritta in rosso.

Art. 211.

(Prestazioni degli ormeggiatori)

Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.

Art. 212.

(Tariffe)

Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento.

Art. 213.

(Libretto di ricognizione)

Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato all'ormeggiatore dal comandante del porto all'atto dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 208.

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

Art. 214.

(Cancellazione dal registro)

Alla cancellazione dal registro si procede:

- 1) per morte;
- 2) per permanente inabilita' al servizio;
- 3) per avere l'ormeggiatore raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- 4) a domanda;
- 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 208.

L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.

## CAPO VII

### Dei barcaioli

Art. 215.

(Attivita' dei barcaioli)

I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti.

Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli.

Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire i barcaioli in gruppo.

Art. 216.

(Registro dei barcaioli)

Il registro dei barcaioli e' tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attivita'.

Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
- 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
- 5) buona condotta morale e civile;
- 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino;
- 7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta.

Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.

Il comandante del porto puo' limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.

---